

S.I.O.H.

(SOCIETA' ITALIANA DI ODONTOSTOMATOLOGIA PER L'HANDICAP)

STATUTO

INDICE

I - Disposizioni generali:	artt.1-2
II - Soci:	artt.3-8
III - Organi della SIOH:	art.9
IV - Presidente Nazionale:	art.10
V - Giunta Esecutiva:	artt.11-14
VI - Consiglio Direttivo:	artt.15-18
VII - Consiglio Allargato:	art.19
VIII - Comitato Scientifico:	art.20
IX - Collegio dei Revisori dei Conti:	art.21
X - Collegio dei Probiviri:	art.22
XI - Responsabili di Attività:	art.23
XII - Coordinatori Regionali:	art.24
XIII - Assemblea Generale Ordinaria:	artt.25-28
XIV - Assemblea Generale Elettiva:	art.29
XV - Congresso Nazionale SIOH:	artt.30-32
XVI - Diritto di Voto:	art.33
XVII - Modifiche dello Statuto:	art.34
XVIII - Scioglimento della SIOH:	art.35
XIX - Riferimento alle Norme di Legge:	art.36

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1) E' costituita un'Associazione denominata "S.I.O.H. SOCIETA' ITALIANA DI ODONTOSTOMATOLOGIA PER L'HANDICAP", in breve "S.I.O.H.", Associazione senza scopo di lucro ed apolitica, che rappresenta i propri Associati in campo culturale, deontologico e organizzativo con i seguenti scopi:

- a) riunire in un'unica Associazione tutti gli odontoiatri, abilitati alla professione e iscritti all'Albo, che diretta-mente si occupano dell'assistenza odontostomatologica alle persone con disabilità ed ai soggetti fragili;
- b) promuovere i principi della "Odontoiatria Speciale" (Special Care in Dentistry; Special Oral & Maxillofacial Care) quale branca medico_chirurgica atta a fornire ai pazienti con disabilità una risposta specialistica su tutti i problemi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle patologie che coinvolgono il distretto oro_maxillo_facciale; in particolare, compito della S.I.O.H. è quello di sensibilizzare gli ambienti universitari al fine di inserire l'"Odontoiatria Speciale" nei corsi di studio universitari;
- c) aggiornare culturalmente e professionalmente gli Associati, promuovendo riunioni, tavole rotonde, corsi di aggiornamento e congressi;
- d) partecipare alla vita associativa della I.A.D.H. (International Association for Disability and Oral Health);
- e) collaborare con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi ed Istituzioni sanitarie pubbliche;
- f) prevedere nel tempo, tra le finalità istituzionali, l'elaborazione di Raccomandazioni Cliniche e/o di Linee Guida anche in collaborazione con il Ministero della Salute;
- g) avere o fare riferimento ad un Codice Etico (ad esempio il Codice di Deontologia Medica).

= L'Associazione ed i suoi legali rappresentanti operano in autonomia ed indipendenza, non esercitano per conto dell'Associazione attività imprenditoriali nè partecipano comunque ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

L'Associazione non ha tra le proprie finalità istituzionali la tutela sindacale degli Associati e comunque non svolge, né direttamente né indirettamente, attività sindacale.

L'Associazione assume l'obbligo di pubblicazione della propria attività scientifica, anche attraverso il sito web dell'Associazione stessa, che viene costantemente aggiornato.

Art.2) L'Associazione ha la propria sede legale in Bologna (BO), Via Altura n.3 e la propria sede operativa di volta in volta presso la struttura sanitaria dove esercita il Presidente in carica.

CAPO II - SOCI

Art.3) Possono essere ammessi come Soci della S.I.O.H., senza limitazioni, tutti i soggetti che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale, od in regime libero professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore che l'Associazione rappresenta, ed in particolare tutti gli odontoiatri che esercitano direttamente la professione odontoiatrica a favore delle persone con disabilità e precisamente i medici chirurghi specialisti in odontostomatologia, i laureati in medicina abilitati all'esercizio dell'odontoiatria, i laureati in odontoiatria e protesi dentaria, gli specializzandi e gli specialisti in chirurgia maxillo-facciale; per coloro che entro 48 mesi dalla data di iscrizione all'Albo degli Odontoiatri, chiedono l'iscrizione come "Socio Ordinario", l'importo della quota è determinato in misura pari al 50% della quota del Socio Ordinario; tale agevolazione, tuttavia, vale esclusivamente per coloro che al momento dell'iscrizione non abbiano ancora compiuto il trentaduesimo anno di età.

Per divenire Soci della S.I.O.H. sono necessari i titoli e le qualifiche di seguito indicati per ciascuna categoria.

Art.4) **Soci Ordinari** della S.I.O.H. sono tutti quelli, indicati nel precedente articolo 3, che risultano iscritti nell'Associazione e che versano regolarmente la quota annuale stabilita dal Consiglio.

Possono appartenere a questa categoria i laureati in possesso del titolo accademico legalmente riconosciuto per l'esercizio della professione odontoiatrica.

I Soci Ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa entro il 31 dicembre di ogni anno.

Non sono ammessi pagamenti retroattivi che in ogni caso saranno considerati privi di ogni effetto.

Soci Fondatori della S.I.O.H. sono quelli che hanno dato vita all'Associazione.

Soci attivi della S.I.O.H. sono quelli, designati dal Consiglio, che si distinguono per la loro partecipazione fattiva alla vita culturale e organizzativa dell'Associazione.

Possono appartenere a questa categoria i laureati in possesso del titolo accademico legalmente riconosciuto per l'esercizio della professione odontoiatrica.

Possono diventare Soci Attivi solo coloro che sono Soci Ordinari. Il Candidato Socio Attivo, che deve essere Socio Ordinario da almeno tre anni consecutivi, dovrà inviare al Segretario della S.I.O.H. la domanda di ammissione e la seguente documentazione:

- presentazione scritta da parte di due Soci Attivi, che si rendano personalmente garanti del reale interesse del candidato per l'Associazione e per la cultura odontoiatrica dedicata a pazienti con particolari necessità, della sua attività in campo di "odontoiatria speciale" e della sua comprovata moralità;
- curriculum scientifico/culturale.

Vengono riconosciuti soci attivi, su approvazione del consiglio direttivo, i soci che negli anni passati hanno dimostrato competenze cliniche e socioculturali nell'odontoiatria rivolta ai pazienti con particolari necessità ed impegno nell'attività associativa.

Il Segretario dell'Associazione provvederà a portare ed a far votare la domanda al successivo Consiglio Direttivo e darà poi comunicazione scritta al socio richiedente dell'avvenuta accettazione od eventuale motivato e giustificato

diniego.

Il Socio Attivo che non sia in regola con la quota associativa decade anche dalla qualifica di Socio Ordinario. Per essere riammesso, come Socio Attivo, dovrà presentare una nuova domanda corredata della documentazione prevista dal presente Statuto.

Soci Onorari sono quelli designati dal Consiglio che, per qualificazione professionale e per posizione sociale, apportano con la loro presenza un particolare prestigio all'Associazione. Sono esenti dal pagamento della quota associativa pur godendo di tutti i diritti dei soci ordinari.

Soci stranieri sono quei soci, ammessi dal Consiglio, che hanno conseguito, nella loro Nazione, una laurea, un titolo o una specializzazione in odontoiatria corrispondenti o equivalenti a quelli italiani. Hanno diritti e doveri uguali a quelli dei soci ordinari.

Soci Affiliati: Possono appartenere a questa categoria:

- i medici chirurghi;
- gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria e Protesi Dentaria;
- gli igienisti dentali in possesso del titolo accademico legalmente riconosciuto in Italia;
- le Associazioni legate al mondo della disabilità, le Associazioni genitori ed i singoli genitori, le personalità politiche, le categorie mediche e paramediche legate al mondo della cura e riabilitazione dei soggetti disabili.

I soci affiliati non hanno diritto di voto, non godono di eleggibilità alle cariche elettive e sono tenuti al pagamento di una quota simbolica pari alla metà della quota associativa.

I **Soci Affiliati studenti**, regolarmente iscritti all'Università, sono esentati dal pagamento della quota associativa.

= Ogni Associato è obbligato a dichiarare l'esistenza di eventuali conflitti di interesse con l'Associazione od altri Associati; tali eventuali conflitti di interesse dovranno essere regolati con apposita deliberazione del Collegio dei Probiviri.

Art.5) L'ammissione a socio della S.I.O.H. avviene con la compilazione di un apposito modulo di iscrizione da parte del richiedente che con la sua sottoscrizione garantisce di possedere i requisiti professionali precisati nel precedente articolo 3, il cui testo deve essere riportato nel modulo.

Dal momento della consegna del modulo, il nuovo socio gode di tutti i diritti previsti dallo Statuto.

Il Consiglio della S.I.O.H. si riserva comunque la facoltà di accogliere o respingere la domanda di iscrizione con deliberazione insindacabile.

Art.6) Diritti dei soci della S.I.O.H. sono:

- a) partecipare a tutte le assemblee della S.I.O.H. con diritto di discussione e di voto; tale diritto non potrà essere esercitato qualora il Socio non sia in regola con il pagamento della quota associativa;
- b) accedere a tutte le cariche sociali;
- c) partecipare ai Congressi ed a qualsiasi altra forma di attività culturale indetta, promossa o patrocinata dall'Associazione.

Art.7) Doveri dei soci della S.I.O.H. sono:

- a) versare regolarmente la quota annuale;
- b) rispettare in toto il presente Statuto ed il Codice Etico S.I.O.H.;
- c) comportarsi secondo i principi della deontologia nei riguardi sia dei colleghi che dei pazienti.

Art.8) La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o per decisione del Consiglio dell'Associazione.

CAPO III - ORGANI DELLA S.I.O.H.

Art.9) Organi esecutivi sono il Presidente e la Giunta Esecutiva.

Organi deliberativi sono il Consiglio e le Assemblee.

Organo di controllo amministrativo è il Collegio dei Revisori dei Conti.
Organo disciplinare è il Collegio dei Probiviri.
Organo di controllo elettorale è il Collegio degli Scrutatori.
Organo di controllo della qualità dell'attività dell'Associazione è il Comitato Scientifico.

I componenti degli organi sopra descritti, durante lo svolgimento dell'incarico, non devono essere soggetti alle sanzioni disciplinari della sospensione e della radiazione irrogate dal competente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di iscrizione, e non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione.

Per essere eletti negli organi della S.I.O.H. si deve essere soci da almeno due anni consecutivi ed essere in regola con il pagamento della quota associativa. Gli Organi Esecutivi, i componenti del Consiglio Direttivo e i Coordinatori Regionali che non rinnovino regolarmente la quota associativa entro il 30 aprile dell'anno solare in corso, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica loro assegnata con provvedimento del Presidente S.I.O.H.

Gli Organi Esecutivi, i componenti del Consiglio Direttivo e i Coordinatori Regionali e Provinciali durante lo svolgimento dell'incarico non devono essere soggetti alle sanzioni disciplinari della sospensione e della radiazione irrogate dal competente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di appartenenza e non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione, pena la sospensione immediata dall'incarico.

E' espressamente esclusa qualsiasi forma di retribuzione delle cariche associative. Tutti gli Organi della S.I.O.H. di cui al presente articolo restano in carica tre anni, a partire dal 1° gennaio successivo alla deliberazione di nomina, e possono essere rieletti, salvo quanto previsto al successivo art.10 per il Presidente.

CAPO IV - PRESIDENTE NAZIONALE

Art.10) Il Presidente della S.I.O.H. rappresenta legalmente l'Associazione.

Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Vigila sull'osservanza delle norme statutarie. Convoca gli organi collegiali. Presiede la Giunta Esecutiva, il Consiglio e l'Assemblea generale. Provvede affinché siano eseguite le delibere degli organi collegiali. Mantiene i rapporti con le altre organizzazioni professionali, culturali e sindacali. Assume, in caso di urgenza, ogni decisione previa consultazione, ove sia possibile, dei componenti della Giunta Esecutiva e riferendo, al più presto, al Consiglio. Controfirma, assieme al Segretario, i verbali delle riunioni della Giunta Esecutiva, del Consiglio e dell'Assemblea. Firma, insieme al Tesoriere, la relazione finanziaria che sottopone al giudizio del Consiglio e dell'Assemblea.

Il Presidente è il Coordinatore Responsabile dell'attività di formazione permanente e di aggiornamento professionale della Società Scientifica.

CAPO V - GIUNTA ESECUTIVA

Art.11) La Giunta Esecutiva della S.I.O.H. coadiuva il Presidente nelle sue attività. Essa è composta dal Presidente, da due Vice Presidenti, dal Segretario e dal Tesoriere. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario. La Giunta Esecutiva è validamente costituita quando sono presenti almeno tre dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art.12) I Vice Presidenti sostituiscono, a tutti gli effetti, il Presidente in caso di sua assenza o suo impedimento. Se l'assenza o l'impedimento si protrae oltre i sei mesi deve essere indetta, entro 60 giorni, un'Assemblea elettiva.

Art.13) Il Segretario, in stretta collaborazione col Presidente, coadiuva quest'ultimo per il disbrigo di tutte le pratiche ordinarie e straordinarie. Redige e sottoscrive, assieme al Presidente, i verbali di tutte le riunioni della Giunta Esecutiva, del Consiglio e dell'Assemblea. Il verbale della seduta precedente del rispettivo Organo della S.I.O.H. dovrà essere letto dietro richiesta anche di un

solo componente.

Esercita la dovuta sorveglianza per la corretta esecuzione delle deliberazioni della Giunta Esecutiva, del Consiglio e delle Assemblee.

Art.14) Il Tesoriere cura l'amministrazione e l'organizzazione economica dell'Associazione nonché l'aggiornamento degli elenchi dei soci trasmettendo i relativi dati alla Presidenza ed al Segretario. Provvede a fare redigere le domande di iscrizioni alla S.I.O.H. ed a conservare i moduli corrispondenti. Sovrintende alla raccolta delle quote associative e tiene aggiornato il registro di cassa. E' responsabile del capitale e del patrimonio dell'Associazione. Dispone i pagamenti secondo le deliberazioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio e firma, insieme al Presidente, la relazione finanziaria che sottopone al giudizio del Consiglio e dell'Assemblea.

Il patrimonio economico dell'Associazione è rappresentato da quote associative, ricavato di manifestazioni e congressi, eventuali donazioni ed elargizioni da parte di Istituti, Enti pubblici e privati, fondazioni, singole persone. I proventi e le rendite patrimoniali della Società verranno depositati ad interesse presso un Istituto bancario e tenuti a disposizione per spese inerenti al funzionamento dell'Associazione.

Il Tesoriere ha mandato di aprire C/C bancari ed accendere depositi amministrativi e deve redigere registro/inventario dei beni acquisiti dalla Società. Il bilancio consuntivo preparato dal Tesoriere, dopo vidimazione dei Revisori dei Conti, deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale come momento elettivo.

Il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e gli eventuali incarichi a soggetti che prevedano una retribuzione devono obbligatoriamente essere pubblicati nel sito istituzionale dell'Associazione.

CAPO VI - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.15) Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione dopo l'Assemblea elettiva, provvede ad eleggere il Presidente e, su sua proposta, i due Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è costituito, oltre che dai cinque sopra precisati componenti la Giunta Esecutiva, da altri sette Consiglieri eletti dall'Assemblea elettiva.

Il Consiglio Direttivo ha funzioni deliberative per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea generale. Stabilisce le quote ordinarie e straordinarie ed il rimborso spese dei soci. Approva i bilanci preventivi e consecutivi annuali e stabilisce di anno in anno le quote di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno due volte all'anno. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato col preavviso di almeno quindici giorni, salvo casi di straordinaria necessità. Il Presidente ha la facoltà di indirlo d'urgenza se lo ritiene opportuno. Il Presidente ha comunque l'obbligo di convocarlo se lo richiede la Giunta Esecutiva o almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

La riunione del Consiglio Direttivo è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei suoi componenti; è valida in seconda convocazione, dopo trenta minuti, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice (50% +1) dei voti espressi. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di vacanza o decadenza di uno dei membri, verrà sostituito dal primo dei non eletti; a parità di voti sarà nominato il più anziano per iscrizione alla S.I.O.H., ed a parità di iscrizione sarà nominato il più anziano per età anagrafica.

Art.16) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni di sorta, salvo quei poteri e quelle facoltà riservati in modo esclusivo alla competenza dell'Assemblea, dalla Legge o dal presente Statuto.

Art.17) I membri del Consiglio che non partecipano per tre volte consecutive e

senza giustificato motivo alle riunioni del Consiglio medesimo o che non rinnovino regolarmente la quota associativa entro il 30 aprile dell'anno solare in corso potranno essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo stesso e venire sostituiti.

Art.18) Il Consiglio delibera la data e la sede del Congresso Nazionale della S.I.O.H., nonché il nome del Presidente del Congresso stesso. Inoltre nomina la Commissione per il programma scientifico ed il Comitato organizzativo del Congresso come previsto dall'art.30 del presente Statuto.

CAPO VII - CONSIGLIO ALLARGATO

Art.19) Il Consiglio allargato della S.I.O.H. è costituito dai componenti del Consiglio Direttivo più i Revisori dei conti ed i Probiviri. Su decisione del Presidente può estendersi ai Responsabili di attività ed ai Coordinatori regionali. Il Consiglio allargato può essere convocato su decisione del Presidente, al posto del Consiglio Direttivo: quindi tutti i componenti convocati hanno diritto di intervento, ma hanno diritto di voto solo i Consiglieri, i Revisori dei Conti ed i Probiviri.

CAPO VIII - COMITATO SCIENTIFICO

Art.20) Il Comitato Scientifico della S.I.O.H. è composto da tre membri nominati fra i soci ordinari; provvede alla verifica ed al controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico scientifica, da effettuarsi secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

CAPO IX - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art.21) Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo amministrativo della S.I.O.H. con la funzione di sorvegliare sulla corretta amministrazione e contabilità della Società. Esso è costituito da tre soci eletti dall'Assemblea elettiva. Al loro interno viene eletto il Presidente Revisore dei Conti.

I Revisori dei Conti che non rinnovino regolarmente la quota associativa entro il 30 aprile dell'anno solare in corso potranno essere dichiarati decaduti dalla carica con deliberazione del Consiglio Direttivo e venire sostituiti.

CAPO X - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art.22) Il Collegio dei Probiviri è l'organo disciplinare della S.I.O.H. ed è costituito da tre componenti eletti dall'Assemblea elettiva fra i colleghi che godono della fiducia dei soci per esperienza, prestigio e imparzialità.

I Probiviri vigilano sul rispetto dello Statuto della S.I.O.H. e della deontologia; intervengono e giudicano "ex bono et aequo" nelle eventuali controversie fra socio e socio e fra socio ed Organi direttivi della S.I.O.H.. Essi decidono senza formalità di procedure e con esclusione di ogni altra giurisdizione. Il loro lodo, preso all'unanimità od a maggioranza, è inappellabile.

I Probiviri che non rinnovino regolarmente la quota associativa entro il 30 aprile dell'anno solare in corso, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica con deliberazione del Consiglio Direttivo e venire sostituiti come previsto dal precedente art.15.

CAPO XI - RESPONSABILI DI ATTIVITA'

Art.23) Il Consiglio, su proposta del Presidente, può designare fra i soci della S.I.O.H. i Responsabili per specifiche attività: Responsabile per l'attività culturale, Responsabile per la stampa e la rete Internet, Responsabile dei Rapporti con le istituzioni, ecc.

CAPO XII - COORDINATORI REGIONALI E PROVINCIALI

Art.24) Il Presidente può designare fra i soci della S.I.O.H., dei Coordinatori regionali e provinciali che hanno il compito di promuovere e coordinare, nella propria Regione, la ricerca scientifica, l'aggiornamento culturale e l'organizzazione associativa nel campo dell'odontoiatria speciale. I soci interessati a tali cariche locali dovranno far pervenire domanda scritta al Presidente della S.I.O.H., allegando il proprio curriculum, ed il Presidente provvederà a dare risposta scritta.

I Coordinatori regionali e provinciali devono essere iscritti presso l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri territorialmente competente.

I Coordinatori regionali, durante lo svolgimento dell'incarico non devono essere soggetti alle sanzioni disciplinari della sospensione e della radiazione irrogate dal competente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia.

Per essere Coordinatori regionali S.I.O.H. si deve essere soci da almeno due anni ed essere in regola con il pagamento della quota associativa. I Coordinatori Regionali che non rinnovino regolarmente la quota associativa entro il 30 aprile dell'anno solare in corso potranno essere dichiarati decaduti dalla carica loro assegnata con provvedimento del Presidente S.I.O.H.

I Coordinatori Regionali devono organizzare almeno un evento S.I.O.H. durante il loro mandato, e relazionare a fine anno al Presidente in merito all'attività svolta nell'ambito della propria regione. I Coordinatori Regionali devono comunicare tempestivamente al Presidente le proprie iniziative per inserirle nel programma culturale annuale S.I.O.H. ed evitare, ove possibile, eventuali spiacevoli sovrapposizioni di convegni. L'evento organizzato in sede regionale non è a carico del bilancio della S.I.O.H. e non obbliga ad alcuna sovvenzione da parte della Tesoreria nazionale.

Tutti i Coordinatori Regionali restano in carica insieme al triennio della Presidenza e del Consiglio Direttivo.

CAPO XIII - ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA ED ELETTIVA

Art.25) L'Associazione promuove la massima partecipazione degli Associati alle attività e alle decisioni dell'Associazione, secondo il metodo democratico.

I soci sono convocati in Assemblea generale ordinaria, almeno una volta all'anno, dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta dell'ordine del giorno, inviata a ciascun socio almeno otto giorni liberi prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea generale straordinaria potrà essere convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno.

Art.26) L'Assemblea generale delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, su indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulle modifiche dello Statuto e su tutto quanto le è demandato per legge o per Statuto.

Art.27) L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente la metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione, almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art.28) Per la validità delle deliberazioni delle Assemblee generali occorre la maggioranza assoluta dei votanti presenti.

CAPO XIV - ASSEMBLEA GENERALE ELETTIVA

Art.29) Ogni tre anni viene convocata dal Presidente l'Assemblea generale elettiva per il rinnovo di tutte le cariche sociali. L'Assemblea generale elettiva può essere convocata, per cause straordinarie, anche prima dei tre anni su deliberazione del Consiglio.

L'Assemblea elettiva deve essere convocata col preavviso di almeno trenta giorni, salvo casi di straordinaria necessità. Essa è valida, in prima convocazione, quando sono presenti almeno la metà più uno dei soci iscritti e, in seconda convocazione, dopo almeno un'ora, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Il Presidente uscente della S.I.O.H. apre la riunione con il resoconto dell'attività associativa del triennio trascorso. Quindi, come ultimo atto della sua carica, propone la nomina di un Presidente di Assemblea elettiva designando il socio più anziano presente alla riunione.

Il neo Presidente di Assemblea elettiva invita, in via preliminare, il Segretario uscente a continuare a redigere il verbale della riunione e chiede al Tesoriere uscente di esporre la relazione finanziaria e che gli vengano consegnate sia l'urna di votazione che le schede elettorali. Le schede elettorali dovranno presentare dodici righe per le designazioni dei Consiglieri, tre righe per quelle dei Revisori dei conti e tre righe per quelle dei Probiviri.

Il Presidente inizierà quindi le operazioni di voto che avverranno a scrutinio segreto con la seguente procedura:

- a) il Tesoriere chiama uno alla volta i soci regolarmente iscritti e che hanno diritto di voto; hanno diritto di voto coloro che sono soci ordinari da almeno due anni consecutivi e che sono in regola con il pagamento della quota associativa;
- b) per essere candidati ed eventualmente eletti nel Consiglio Direttivo Nazionale S.I.O.H. si deve essere soci ordinari da almeno due anni consecutivi ed in regola con il pagamento della quota associativa;
- c) i soci che intendono candidarsi alle cariche elettive, dovranno presentare la loro candidatura scritta quindici giorni prima dell'Assemblea Generale elettiva al Presidente e al Segretario;
- d) il singolo socio, chiamato dal Tesoriere, si presenta al Presidente e riceve la scheda dalle sue mani;
- e) il socio votante potrà riconsegnare la scheda sia senza alcuna designazione sia scrivendo il nome di uno o più o di tutti i dodici Consiglieri, i tre Revisori dei conti ed i tre Proviviri; i Consiglieri uscenti sono rieleggibili così come i Revisori dei Conti ed i Proviviri; la designazione potrà essere scritta col solo cognome salvo che nel caso di omonimia fra due o più candidati; in tale eventualità dovrà essere precisato anche il nome del designato;
- f) terminata la consegna di tutte le schede, il Presidente proclama il numero delle schede da lui distribuite e propone la nomina di tre Scrutatori elettorali;
- g) Gli scrutatori procedono all'apertura dell'urna ed allo spoglio delle schede; riferiscono quindi al Presidente l'esito delle votazioni;
- h) Il Presidente proclama i nominativi dei 12 Consiglieri, dei 3 Revisori dei conti e dei 3 Proviviri che risultano eletti in base alla maggioranza dei voti ricevuti;
- i) Il Presidente chiude l'Assemblea elettiva invitando i presenti a lasciare l'aula con l'eccezione dei Consiglieri eletti;
- j) Il Consigliere eletto più anziano presiede il nuovo Consiglio che decide, a maggioranza, se aggiornare la seduta o procedere immediatamente alla nomina del Presidente, dei due Vice Presidenti, del Segretario e del Tesoriere come precisato dall'art.15 del presente Statuto.

CAPO XV - CONGRESSO NAZIONALE S.I.O.H.

Art.30) L'Assemblea generale S.I.O.H., su proposta del Consiglio, indice il Congresso Nazionale S.I.O.H., come precisato dall'art.18 del presente Statuto.

Art.31) Al Congresso Nazionale S.I.O.H., oltre a tutti i soci, possono partecipare, con facoltà di intervento e di relazione, tutti quegli operatori e relative Associazioni che operano nell'ambito dell'assistenza odontoiatrica alle persone con disabilità: igienisti dentali, assistenti alla poltrona, odontotecnici, associazioni di volontariato, associazioni genitori, ecc...

Art.32) Il Presidente della S.I.O.H. nomina il Coordinatore Scientifico ed il Coordinatore Organizzativo del Congresso Nazionale S.I.O.H.. I due Coordinatori in collaborazione con il Presidente S.I.O.H. ed il Consiglio Direttivo:

- a) procedono alla realizzazione del Congresso in accordo col Presidente della S.I.O.H.;
- b) nominano i membri dei due Comitati Scientifico ed Organizzativo;
- c) procedono all'organizzazione logistica del Congresso ed alla nomina del Provider;
- d) individuano gli "Sponsor" del Congresso;
- e) presentano il bilancio preventivo economico del Congresso, insieme al Tesoriere, al Consiglio Direttivo che lo deve approvare;
- f) stabiliscono i contatti con i rappresentanti dei diversi Enti locali, Università, Associazioni mediche e paramediche, Aziende Sanitarie, invitandone i rappresentanti che ritengono più consoni per il prestigio ed il successo del Congresso.

La compilazione del programma scientifico e organizzativo spetta ai due Comitati in stretta collaborazione con il Presidente S.I.O.H.. I due Comitati, a loro volta,

hanno il diritto di pretendere dal Consiglio tutto l'appoggio possibile alla buona riuscita del Congresso, compresa la diffusione della propaganda ed altro.

CAPO XVI - DIRITTO DI VOTO

Art.33) Ogni socio ha diritto ad un solo voto in sede di Giunta Esecutiva, di Consiglio e di Assemblea generale sia ordinaria, che straordinaria od elettiva. Non sono ammesse deleghe anche in sede elettiva.

CAPO XVII - MODIFICHE DELLO STATUTO

Art.34) Qualsiasi modifica dello Statuto della S.I.O.H. dovrà essere approvata dall'Assemblea Generale col voto di almeno la metà più uno dei soci presenti.

Le modifiche dello Statuto sono proposte dal Consiglio della S.I.O.H. o possono essere richieste per iscritto da almeno un quinto dei soci ordinari.

Il testo delle proposte di modifica dovrà essere preventivamente portato a conoscenza di tutti i soci insieme alla convocazione dell'Assemblea con un preavviso di almeno trenta giorni.

CAPO XVIII - SCIoglimento DELLA S.I.O.H.

Art.35) In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio verrà devoluto ad opere umanitarie o sociali a favore dei disabili, su delibera della Giunta Esecutiva in carica.

CAPO XIX - RIFERIMENTO ALLE NORME DI LEGGE

Art.36) Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di Legge in vigore in materia.